



Rateazione delle somme iscritte a ruolo: la dimostrazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà

La dilazione delle somme iscritte a ruolo, disciplinata dall'art.19 del DPR n.602/73, è stata oggetto, negli ultimi anni, di numerose modifiche riguardanti sia il soggetto titolare del potere di concedere la rateazione, sia il possesso dei requisiti per poterla ottenere.

Ambito applicativo

La rateazione del pagamento è applicabile in presenza di somme iscritte a ruolo, senza alcun limite di importo e senza il rilascio di alcuna garanzia, anche per importi superiori a €50.000.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi previsti dall'art.21 del DPR n.602/73, con un piano di ammortamento a scalare: rate costanti in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione alla durata della rateazione.

Le rate richiedibili sono, al massimo, settantadue e il presupposto fondamentale è che il contribuente si trovi in una situazione di obiettiva difficoltà.

A queste condizioni, l'attribuzione del potere di concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo è attribuita all'Agente della riscossione, quindi Equitalia (e non all'Agenzia delle Entrate), che la predisporrà con apposito provvedimento amministrativo.

Il procedimento per richiedere la dilazione presuppone la notifica della cartella di pagamento contenente l'iscrizione a ruolo delle somme rateizzabili.

La richiesta di rateazione può essere effettuata anche dopo lo spirare dei 60 giorni, termine entro cui le somme dovrebbero essere versate, e può essere concessa anche dopo l'inizio della procedura esecutiva.

Il provvedimento di dilazione perde efficacia in modo automatico, e il debitore decade, quindi, dal beneficio, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate: in tal caso, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione e non potrà essere ulteriormente rateizzato.

Temporanea situazione di obiettiva difficoltà

Come precedentemente indicato, presupposto fondamentale per chiedere la rateazione è la temporanea situazione di obiettiva difficoltà in cui si trova il debitore, con conseguente "impossibilità" di adempiere subito ed in unica soluzione.



L'individuazione dei requisiti che permettono di la verifica della sussistenza o meno di tale situazione rappresenta uno dei problemi più complessi dell'istituto della dilazione.

A tal proposito, già con la [Circolare n. 15/E/00](#), l'Agenzia delle Entrate aveva indicato come la temporanea situazione di obiettiva difficoltà sussiste qualora il debitore si trovi nell'impossibilità di pagare in unica soluzione il debito iscritto a ruolo e, tuttavia, sia in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

A titolo esemplificativo, con la Direttiva n.12 del 27 marzo 2008, Equitalia aveva, inoltre, precisato che siffatta condizione era da ritenersi sussistente nei seguenti casi:

- ▶ carenza temporanea di liquidità finanziaria;

- ▶ stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
- ▶ trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;
- ▶ contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi;
- ▶ precaria situazione reddituale.

Equitalia è successivamente intervenuta con la Direttiva n.17 del 13 maggio 2008, con la volontà di disciplinare in modo puntuale e standardizzato il requisito della temporanea e obiettiva difficoltà, fornendo criteri uniformi allo scopo di rendere omogeneo il comportamento di tutte le società del gruppo Equitalia.

Importi fino a 5.000 euro

Per esigenze di economicità dei procedimenti amministrativi di rateazione, per importi iscritti a ruolo fino a € 5.000, a prescindere dalla natura giuridica del debitore (persona fisica, società,...), l'istanza di rateazione presentata dal contribuente deve essere concessa sulla base della semplice richiesta motivata di parte.

Il numero di rate da accordare è il seguente:

Importi			Numero massimo di rate
Da	A		
	€ 2.000	→	18
€ 2.001	€ 3.500	→	24
€ 3.501	€ 5.000	→	36

Importi superiori a € 5.000

⇒ Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati

Per importi superiori a €5.000, la verifica della temporanea situazione di obiettiva difficoltà dipende dalla natura giuridica del soggetto debitore.

Per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali che adottano uno dei seguenti regimi semplificati:

- regime di contabilità semplificata per le imprese minori (art.18, DPR n.600/73);
- regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (art.13, L. n.388/00);
- regime fiscale dei "contribuenti minimi" (art.1, commi da 96 a 117, L. n.244/07);

le istanze di rateazione devono essere esaminate prendendo in considerazione:

- l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore, rilasciato dal CAAF o dall'INPS;
- l'entità del debito, determinato dalle somme iscritte a ruolo residue e, quindi, al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella.

📌 La Direttiva n.17/08 ha individuato una serie di classi di I.S.E.E. dell'ampiezza di €5.000, a ciascuna delle quali corrisponde un importo, che esprime la soglia di debito (cd. "soglia di accesso"), a partire dalla quale il contribuente deve essere considerato in situazione di temporanea obiettiva difficoltà.

Di conseguenza:

- 1) se l'ammontare del debito di cui si chiede la dilazione è **inferiore** alla soglia di accesso, l'istanza non può essere accolta;
- 2) se è, invece, almeno **pari** a tale soglia, la rateazione deve essere concessa.

Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, la tabella relativa ai primi scaglioni, fino ad un I.S.E.E. di € 170.000:

Classi ISEE		Soglia di accesso alla rateazione	Rata indicativa
fino a 5.000			100
> 5.000	10.000		100
>10.000	15.000		100
>15.000	20.000		100
>20.000	25.000		128
>25.000	30.000		160
>30.000	35.000		193
>35.000	40.000		227
>40.000	45.000		263
>45.000	50.000		300
>50.000	55.000		338
>55.000	60.000		378
>60.000	65.000		420
>65.000	70.000	5.295	463
>70.000	75.000	5.823	508
>75.000	80.000	6.372	555
>80.000	85.000	6.941	603
>85.000	90.000	7.531	653
>90.000	95.000	8.143	705
>95.000	100.000	8.778	759
>100.000	105.000	9.436	815
>105.000	110.000	10.118	873
>110.000	115.000	10.825	933
>115.000	120.000	11.557	995
>120.000	125.000	12.316	1.059
>125.000	130.000	13.101	1.126
>130.000	135.000	13.914	1.195
>135.000	140.000	14.756	1.266
>140.000	145.000	15.627	1.340
>145.000	150.000	16.529	1.416
>150.000	155.000	17.462	1.495
>155.000	160.000	18.427	1.577
>160.000	165.000	19.425	1.662
>165.000	170.000	20.457	1.749

Si precisa che la rata indicativa si ottiene dividendo per 12 l'importo della soglia di accesso.



In ogni caso, qualora l'applicazione dei parametri sopra individuati non consenta la concessione della rateazione (ad esempio, se ad un importo I.S.E.E. di €107.000 corrisponde un debito iscritto a ruolo di €8.000), è possibile comunque accedere al beneficio, sulla base della sussistenza di altre condizioni che possano aver determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale risultante dall'IS.E.E. stessa.

Ad esempio:


- per un lavoratore dipendente, la cessazione del rapporto di lavoro;
- l'insorgenza nel nucleo familiare di una grave patologia che abbia comportato ingenti spese mediche;

- la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento in autoliquidazione di tributi e contributi;
- per le ditte individuali, l'insorgenza di improvvise ed oggettive crisi di mercato o eventi imprevedibili provocati da forza maggiore.

⇒ Società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone e titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria

Per i soggetti così individuati, la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà dovrà avvenire valutando la capacità di assolvere i debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone.

A tal riguardo, la Direttiva Equitalia ha individuato, al fine di verificare la situazione finanziaria del contribuente, due indici:



- 1) Se l'indice di liquidità, con il quale è possibile verificare se l'impresa è in grado di far fronte agli impegni finanziari a breve con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite, è uguale o superiore a 1, la richiesta di rateazione non può essere accolta in quanto la società non risponde ai requisiti di temporanea difficoltà.
- 2) Se invece tale quoziente è inferiore a 1, poiché comunque i flussi finanziari generati potrebbero essere in grado di consentire un puntuale adempimento dell'obbligazione in un'unica soluzione, dovrà essere valutato l'indice Alfa.

Se il valore dell'indice Alfa è inferiore a 4 la rateazione non potrà essere concessa, se superiore a 4 dovrà essere concessa con un numero massimo di rate così individuabili:

Indice Alfa		→	Numero massimo di rate	
Da	A			
4	7	→		18
7	10	→		36
10		→		72

In ogni caso, qualora l'applicazione dei parametri di cui sopra non consenta l'accesso immediato alla rateazione, l'impresa può richiederne comunque l'accesso documentando la sussistenza di eventi straordinari che comportino la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, quali:

- improvvise e oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale;
- eventi imprevedibili provocati da forza maggiore che, per loro natura e caratteristiche del processo produttivo, non possono trovare espressione nell'indice di liquidità e nell'indice Alfa.

[Prospetto da utilizzare per determinare gli indici sopra esposti, prospetto contenuto nell'Allegato 1 della Direttiva Equitalia n. 36 del 6 ottobre 2010:](#)

² Comprensivo di interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza n. 20778 del 7 ottobre 2010

Da ultimo, merita soffermarsi su una recente ordinanza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione ([n. 20778/2010](#)), con la quale i giudici hanno precisato che:

“il contribuente che versa in obiettive difficoltà economiche ha diritto ad ottenere dalla società di riscossione la rateizzazione delle imposte”.

Il Giudice di Legittimità ha chiarito, infatti, che il cittadino ha, nei confronti di Equitalia, un vero e proprio diritto alla rateizzazione, non essendo il procedimento seguito dal concessionario per la riscossione relativo alle istanze di rateizzo un vero e proprio procedimento amministrativo, nei confronti del quale il contribuente potrebbe vantare solo un interesse legittimo.

La dilazione di pagamento rappresenta pertanto un diritto del contribuente, che deve essere valutato, in caso di rifiuto da parte dell'agente della riscossione, dalle commissioni tributarie: l'obiettiva difficoltà economica diventa pertanto giusta causa per la rateizzazione delle imposte dovute.

La Suprema Corte ha, infatti, sottolineato come:

“in base all'art.19 DPR n.602/73 e successive modifiche, il contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficoltà, può richiedere all'agente della riscossione la ripartizione del pagamento in più rate mensili”. Inoltre, “trattasi di una disposizione destinata a venire incontro alle necessità del debitore, per il quale rappresenta, quindi, un'agevolazione, che anche nel linguaggio comune ha, per l'appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione”.

I giudici della Cassazione hanno inoltre precisato che:

“a seguito della riforma di cui all'art. 12 della L. n.448/01, la giurisdizione tributaria si estende ormai a qualunque controversia in materia di imposte e tasse che non attenga al momento di esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull'an, il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso”.

Ne consegue che anche l'impugnazione per diniego alla rateizzazione introduce una controversia di natura tributaria e, quindi, in conclusione:

“contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione di un debito avente natura tributaria, rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, a nulla rilevando che la decisione su tale istanza debba essere assunta sulla base di considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse”.